



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2020

Modifiche al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in materia di giurisdizione esclusiva per l'Autorità di regolazione dei trasporti

ONOREVOLI SENATORI. - L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, fin dalla sua legge istitutiva è stato stabilito che avesse sede a Torino.

L'esigenza di regolazione e liberalizzazione in questo nevralgico settore dell'economia moderna appartiene da anni al dibattito sulla regolazione dei servizi. L'Autorità si occupa di numerose questioni di interesse pubblico che riguardano il bene essenziale della mobilità e, nell'attuale periodo storico, si occupa altresì di settori assolutamente prioritari e al centro del dibattito politico, quali ad esempio quello della regolazione delle concessioni autostradali, con tutto ciò che ne consegue per costi diretti per i cittadini come quello delle relative tariffe, ma anche per i grandi investimenti infrastrutturali a queste collegati, fondamentali non solo per garantire la mobilità, ma anche per la sicurezza.

Per queste ragioni, è importante che l'attività dell'Autorità si svolga nei modi più appropriati sotto i profili dell'efficienza e della celerità e in tale ambito un ruolo determinante è giocato dal contenzioso giurisdizionale collegato all'attività dell'Autorità stessa, dal quale come è noto spesso dipende il perfezionamento di atti o la loro paralisi.

Una problematica che ha interessato il contenzioso inerente gli atti dell'Autorità concerne la competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale (TAR) chiamato ad occuparsene. Tutti i giudici coinvolti hanno, al momento, risolto nello stesso senso, individuando il giudice competente nel tribunale amministrativo del Piemonte.

La decisione del giudice d'appello ha ribadito quanto già in precedenza statuito nell'ordinanza del Consiglio di Stato sezione V n. 4293 del 2018, la quale aveva espresso una ulteriore considerazione di carattere sistematico.

Pur prendendosi atto della sussistenza di una opportuna giurisprudenza univoca sul punto, avente esiti di fatto coerenti con la scelta di decentramento dell'Autorità, è necessario un intervento normativo che, codificando l'orientamento giurisprudenziale, inserisca nell'articolo 14 del codice del processo amministrativo un comma identico a quello previsto per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-ARERA) riferito all'Autorità di regolazione dei trasporti e menzioni quest'ultima nell'articolo 133, comma 1, lettera l), del codice del processo amministrativo, con conseguente coordinamento dell'articolo 135, comma 1, lettera c), del citato codice, così da escludere esplicitamente dalla competenza funzionale del TAR Lazio gli atti dell'Autorità e da rendere del tutto simmetrica la disciplina della competenza e della giurisdizione in materia di Autorità di regolazione dei trasporti rispetto alla parallela ARERA.

L'iscrizione nell'ambito della competenza funzionale beneficerebbe della più ampia *vis attractiva* propria di siffatta tipologia di competenza, che consente di estenderne l'effetto anche agli atti connessi, a tutto vantaggio del principio della concentrazione dei giudizi.

Lasciare alla sola giurisprudenza l'individuazione del giudice competente, questione verosimilmente « dimenticata » dalle norme istitutive dell'Autorità, ingenera in-

certezza e può favorire condotte processuali opportunistiche delle parti, indotte a scegliere di prospettare o meno la questione a seconda degli orientamenti assunti dal giudice che si intende contestare, con aggravio di tempi del giudizio in un ambito processuale per il quale, in linea di principio, opera un rito accelerato.

Il presente disegno di legge mira precisamente a risolvere tale problematica codificando nel modo descritto l'orientamento giurisprudenziale, per evitare qualsivoglia

possibile dubbio interpretativo al riguardo e in questo modo favorire la concentrazione dei giudizi, evitare condotte processuali opportunistiche, dilazioni conseguenti dei tempi per la definizione dei processi su atti dell'Autorità e quindi il rischio di rallentamenti o paralisi che situazioni di incertezza possono determinare sugli stessi atti, la cui definizione certa è interesse prioritario in un settore così essenziale per l'economia, le attività produttive e il fondamentale diritto alla mobilità dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sede di Torino, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità di regolazione dei trasporti »;

b) all'articolo 133, comma 1, lettera *l)*, dopo le parole: « dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, » sono inserite le seguenti: « dall'Autorità di regolazione dei trasporti »;

c) all'articolo 135, comma 1, lettera *c)*, le parole: « articolo 14, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14, commi 2 e *2-bis* ».